

N. 1831

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori MALAN e COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2009

Ripristino del testo dell'articolo 68 della Costituzione approvato dall'Assemblea Costituente

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge esprime la volontà di riportare l'equilibrio e l'armonia tra le istituzioni, la stessa volontà che animò i membri dell'Assemblea costituente nel 1947 quando formularono l'articolo 68 della Carta fondamentale della Repubblica.

Modificarlo sull'onda della piazza nel 1993 (si veda la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3) fu un errore, determinato da una temperie che non deve tornare. Come era stato un errore, negli anni precedenti, farne quell'uso indiscriminato che contribuì al determinarsi di tale temperie.

È venuta l'ora di cancellare quell'errore. Coloro che intendessero opporsi a questa iniziativa dando fondo all'arsenale del becero antiparlamentarismo e del giustizialismo forcaiolo, sono invitati a rileggere gli atti del dibattito in Assemblea Costituente e i nomi di coloro che approvarono l'articolo 68.

Per questo si propone qui, senza alcuna modifica, il medesimo testo di allora. Se fosse possibile, lo si vorrebbe stampare sulla stessa carta e negli stessi caratteri usati allora. Ma credo sia possibile e doveroso provare a tornare allo stesso spirito unitario e istituzionale di quei tempi, preoccupandosi non di ciò che nell'immediato può parere conveniente all'una o all'altra parte politica, ma di ciò che è bene per la Repubblica.

I senatori che lo sosterranno e lo voteranno, a cominciare dal proponente, assumono contestualmente l'impegno a vigilare in ogni modo affinché questo strumento sia usato esclusivamente a salvaguardia delle istituzioni democratiche. XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

## Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».